

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di luglio, presso il Comune di Ponti, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di BISTAGNO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Claudio Zola, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bistagno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23.04.2013, esecutiva;

Il Comune di CARTOSIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Francesco Mongella, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cartosio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30.04.2013, esecutiva;

Il Comune di CASTELLETTO D'ERRO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Piercarlo Dappino, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castelletto d'Erro, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.04.2013, esecutiva;

Il Comune di CAVATORE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Carlo Alberto Masoero, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cavatore, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19.04.2013, esecutiva;

Il Comune di DENICE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Nicola Cosma Papa, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Denice, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.04.2013, esecutiva;

Il Comune di MELAZZO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Diego Vincenzo Caratti, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Melazzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24.04.2013, esecutiva;

Il Comune di MONTECHIARO D'ACQUI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Giovanni Pietro Nani, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montechiaro d'Acqui, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2013, esecutiva;

Il Comune di MORBELLO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Gianguido Pesce, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Morbello, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.04.2013, esecutiva;

Il Comune di PARETO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Andrea Giuseppe Bava, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pareto, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23.04.2013, esecutiva;

Il Comune di PONTI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Claudio Paroldi, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ponti, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24.04.2013, esecutiva;

Il Comune di PONZONE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Gildo Giardini, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ponzone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.04.2013, esecutiva;

Il Comune di SPIGNO MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Mauro Garbarino, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Spigno Monferrato, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 10.05.2013, esecutiva;

Il Comune di TERZO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Vittorio Giovanni Grillo, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Terzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24.04.2013, esecutiva;

PREMESSO CHE

I Comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO e TERZO, tutti facenti parte della Comunità Montana 'Appennino Aleramico Obertengo' in corso di chiusura, intendono proseguire e rafforzare il percorso di integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente montano in scioglimento.

La forma associativa ritenuta più idonea è quella dell'Unione Montana di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, al fine di garantire nei modi più efficaci ed economici l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali in applicazione degli obblighi di legge previsti dall'art. 14 del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10, dall'art. 16 del D.L. 138/11, convertito in legge 148/11, dall'art. 19 del D.L. 95/12, convertito in legge 135/12 nonché, infine, dalla legge regionale n. 11/2012.

A tale fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali coincide con il territorio dei comuni medesimi.

Per queste motivazioni, i Comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO e TERZO, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, attribuendo la denominazione "UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi.

1. Le premesse tra i 13 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita l'unione montana di comuni, che comprende i comuni di: BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO e TERZO.
3. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana Suol D'Aleramo".
4. L'Unione Montana Suol D'Aleramo è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comma 4, della legge regionale n. 11/28.09.2012 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 e smi. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
5. L'Unione Montana Suol D'Aleramo ha sede legale a Ponti, in piazza XX settembre n. 2, ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini anche attraverso "sportelli" aperti sul territorio dell'Unione montana.
6. L'ufficio per l'esercizio delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna è istituito a Ponzone, nucleo storicamente e geograficamente rappresentativo dell'area montana. Tale ufficio sarà sede del competente Assessorato.
7. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.09.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei comuni aderenti così come individuati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 4 comma 1^a della legge regionale n. 11/28.09.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, sviluppato in 36 articoli, che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale.
8. L'Unione montana esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.09.2012.
9. L'Unione montana esercita anche le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.09.2012.
10. L'Unione montana esercita le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3^a comma dell'art.13 della legge regionale n. 11/28.09.2012. e precisamente:
 - a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna,
 - b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ed attribuiti per delega,

- c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 11/28.09.2012.
11. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione montana proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
12. Le norme fondamentali dell'organizzazione, le attribuzioni degli organi, le forme di collaborazione tra l'Unione ed i comuni partecipanti, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione montana, articolato in 36 articoli, che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali in ottemperanza al procedimento disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 267/2000 e smi.
13. L'Unione montana Suol d'Aleramo è costituita con durata di 10 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 267/2000 e smi. all'art. 6.
14. Le funzioni fondamentali, così come definite dall'art. 19, comma 1 lett. a) della legge n. 135 del 07.08.2012, esercitabili immediatamente tramite l'Unione, conferite da parte di tutti i Comuni aderenti, sono le seguenti:
- *Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - *Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- La funzione fondamentale esercitabile immediatamente tramite l'Unione e conferita:
- a) integralmente da parte di tutti i Comuni aderenti soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge,
 - b) in parte e secondo quanto disciplinato dalle Convenzioni in essere con i Comuni non soggetti agli obblighi di gestione associata di cui alle vigenti norme,
- è la seguente:
- *Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto del limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale di cui alla legge regionale n. 11/28.09.2012 ed eventuali smi, anche raggiunto tramite convenzionamento tra altri enti locali e loro forme associative.*
15. Sono organi dell'Unione montana il Consiglio, la Giunta e il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite nell'allegato Statuto.
16. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D.lgs. 267/2000 e smi art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.09.2012, nonché a quanto specificatamente previsto dai 36 articoli dello Statuto dell'Unione montana più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto

Ponti, li 09.07.2013

Il Sindaco del Comune di Bistagno

Il Sindaco del Comune di Cartosio

Il Sindaco del Comune di Castelletto d'Erro

Il Sindaco del Comune di Cavatore

Il Sindaco del Comune di Denice

Il Sindaco del Comune di Melazzo

Il Sindaco del Comune di Montechiaro d'Acqui

Il Sindaco del Comune di Morbello

Il Sindaco del Comune di Pareto

Il Sindaco del Comune di Ponti

Il Sindaco del Comune di Ponzzone

Il Sindaco del Comune di Spigno Monferrato

Il Sindaco del Comune di Terzo